
	ISTITUTO COMPRENSIVO "F. CAPPA" Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado Via F.lli Bandiera 8 - 37051 BOVOLONE (VR)	
☎ 045/7100124 - 📠 045/6909329	e-mail: vric872009@istruzione.it ; posta certificata: vric872009@pec.istruzione.it	sito: www.icbovolone.edu.it

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 28/02/2019 con delibera n. 60

Regolamento per la stipula dei contratti di Prestazione d'Opera per le attività didattico-educative –di formazione e/o collaborazioni plurime

premessa

Nella scuola dell'autonomia si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, poiché non sempre sono presenti, o disponibili, risorse professionali interne in grado di guidare gli alunni al raggiungimento di obiettivi formativi in modo efficace ed efficiente.

I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, sono così riassumibili:

- devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- realizzare particolari progetti didattici;
- realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento.

Il presente regolamento disciplina pertanto - ai sensi dell'art. 43 del d.l. n. 129/2018 - le procedure ed i criteri per il conferimento dei contratti di prestazione d'opera ad esperti esterni, nonché il relativo regime di pubblicità nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel ptof.

Art. 2 – Condizioni preliminari

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati ai sensi della normativa vigente, in occasione di prestazioni e attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per mancanza di specifiche professionalità;
- che non possono essere espletate dal personale interno alla scuola per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro.

A tal fine il Dirigente Scolastico, per attivare la procedura di selezione, emana una apposita determina nella quale vengono evidenziati:

- accertamento della mancanza di professionalità/disponibilità all'interno dell'Istituto scolastico
- necessità di rivolgersi a figure professionali esterne
- tipologia di procedura da seguire
- monte ore massimo assegnato al progetto
- valore presunto della spesa
- impegno di spesa
- affidamento dell'incarico anche in caso di unica offerta purché ritenuta valida e rispondente alle esigenze della scuola

Art. 3 – Requisiti professionali

Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente:

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitari, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.*

Nella definizione dei requisiti richiesti,

“...si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”.

Per ciascuna attività o progetto inseriti nel PTOF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti, si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti, meglio specificati al successivo art. 4:

- ✓ competenze richieste dal progetto;
- ✓ titoli di studio e di formazione attinenti;

- ✓ esperienze didattiche e collaborazioni con istituti scolastici, con particolare riferimento al 1° ciclo dell'istruzione;
- ✓ collaborazioni con associazioni del territorio.

Art. 4 – Criteri di valutazione

I contraenti ai quali conferire i contratti vengono selezionati mediante valutazione comparativa, sulla base del possesso di titoli e delle competenze inerenti al progetto.

Il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio Docenti, o al suo interno la commissione di progetto o il docente responsabile di progetto, stabilisce di volta in volta i requisiti culturali e professionali specifici per l'attività o l'insegnamento proposti, predisponendo una tabella valutativa e i relativi punteggi per i titoli e per l'offerta economica.

Titoli culturali:

Titoli di studio (diploma di Laurea – diploma di maturità – specializzazioni – master – dottorati - corsi di formazione/aggiornamento);
pubblicazioni ed altri titoli.

Titoli professionali:

Esperienze lavorative pregresse attinenti la materia oggetto dell'attività progettuale;
collaborazioni con Associazioni del territorio;
collaborazioni con istituti scolastici statali e non statali, con particolare riferimento agli ordini di scuola del primo ciclo dell'istruzione;
Attività di formazione svolte al personale.

Per il **personale interno** e per incarichi relativi ai progetti P.O.N. i criteri di cui sopra vengono integrati da:

- anzianità di servizio
- comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza
- esperienza nella gestione di progetti P.O.N.

Nel caso di candidature e/o richieste ad **Associazioni o Istituti**, l'Amministrazione scolastica richiederà che vengano comunicati, in sede di offerta, i nominativi dei professionisti che l'Associazione o l'Istituto assegneranno alla scuola e vengano forniti i rispettivi *curriculum vitae* per accertare il possesso dei requisiti, che dovranno corrispondere ai requisiti richiesti alle persone fisiche individuali, ed effettuare la valutazione comparativa.

La valutazione/comparazione delle candidature/offerte verrà effettuata da apposita commissione nominata dal dirigente scolastico.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta/candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti ed alle esigenze della scuola.

A parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati che hanno presentato l'offerta con minor prezzo.

Per la predisposizione di tutti gli atti relativi alla procedura il Dirigente scolastico si avvale dell'attività istruttoria del D.S.G.A.

Art. 5 -Modalità per la selezione ed il reclutamento del personale esterno

Il criterio basilare per la selezione degli esperti esterni sarà dunque quello della procedura comparativa delle offerte pervenute a seguito di:

- avviso pubblico da pubblicare sul sito web dell'Istituto sezione pubblicità legale nel quale vengono esplicitati: oggetto della prestazione, documentazione da produrre, modalità di presentazione delle domande; durata del contratto; corrispettivo proposto e criteri di valutazione delle candidature.
- richiesta di offerte a più esperti individuati a seguito di loro presentazione all'istituto o attraverso ricerca di mercato. Anche per questa modalità valgono le medesime condizioni di cui sopra.

Tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, e specificatamente:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Saranno selezionati da una apposita commissione formata dai collaboratori del dirigente scolastico, il dirigente scolastico, l'assistente amm.va che segue la procedura, mediante valutazione comparativa dei curriculum vitae effettuata sulla base dei titoli indicati nel bando di selezione.

Le decisioni della Commissione sono insindacabili.

La graduatoria è approvata dal dirigente scolastico e pubblicata all'albo dell'istituzione scolastica.

Art. 6 – Unicità della prestazione

Il dirigente potrà procedere a trattativa diretta con un unico professionista qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista individuato sia l'unico ad esserne in possesso.

Art. 7 - Esclusioni dalla procedura

Come chiarisce la circolare 11 marzo 2008 n.2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono escluse dalle procedure comparative per la scelta dei collaboratori e dagli obblighi di pubblicità, *“le sole collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae”, che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili”*.

Art. 7 – Determinazione del compenso

1. Agli esperti provenienti dal comparto scuola il compenso per attività di docenza agli studenti è determinato dal ccnl in vigore al momento del conferimento dell'incarico.
2. Il limite massimo dei compensi per attività formative rivolte al personale è definito dal d.l. n. 326 del 12/10/1995 e successive modificazioni.
3. I compensi orari determinati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e, ove esistenti, le tabelle fissate dall'ordine professionale di appartenenza dell'esperto, rappresentano i costi di riferimento anche per

esperti non provenienti dall'amministrazione scolastica o universitaria, come pure rappresentano costi di riferimento i compensi previsti dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 101/97.

4. Tuttavia, nel caso di personale esterno all'amministrazione scolastica, in relazione alla specificità della professionalità ed al tipo di impegno richiesti, il Dirigente Scolastico ha facoltà di derogare dai limiti indicati per la definizione dei compensi, attenendosi ad una valutazione di economicità e convenienza per l'Amministrazione, come pure stabilire un compenso adeguato all'importanza dell'opera ed al decoro del professionista (come previsto dall'art. 2233 del codice civile).

Misura dei compensi:

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così definito:

Personale interno all'amministrazione scolastica

Tipologia	Importo orario
Attività di insegnamento	€ 35,00
Attività di non insegnamento	€ 17,50

d.i. n. 326 del 12/10/2015 – Compensi relativi a iniziative di formazione

Tipologia	Importo
Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di € 41,32 giornaliera
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari
Docenza	fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro	fino ad un massimo di € 41,32 orari

Circolare ministero del lavoro n. 101/97

Tipologia	Importo
Docenti, direttori di corso e di progetto; Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza decennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (con esperienza decennale)	fino ad un massimo di € 85,22
Docenti, coodocenti, direttori di corso e condirettori di progetto; Ricercatori universitari I livello, Ricercatori junior (esperienza triennale); Professionisti, esperti di settori junior (triennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di docenza	fino ad un massimo di € 56,81
Coodocenti o condirettori di corsi e di progetti	fino ad un massimo di € 46,48
Tutor	fino ad un massimo di € 30,99

Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso anche forfetario, qualora si ravvisi maggiore convenienza per l'amministrazione.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto.

Art. 8 – Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto di prestazione d'opera.

Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- l'attività richiesta al prestatore d'opera;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, se dovuto, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
- eventuali rimborsi spese;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale art. 2227 del c.c.

2. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico, qualificato come prestazione d'opera professionale/intellettuale.

La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

La prestazione è di natura temporanea. I contratti di cui al presente regolamento non possono pertanto avere durata superiore all'anno scolastico.

Le prestazioni sono assoggettate al regime fiscale e previdenziale in dipendenza della posizione del contraente.

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. L'amministrazione scolastica può prorogare – ove ravvisi un motivato interesse – la durata del contratto solo al fine di completare i progetti, e per ritardi non imputabili al collaboratore esterno.

3. E' istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti, l'oggetto dell'incarico, la durata. I provvedimenti di incarico sono pubblicati sul sito web dell'Istituto completi dell'indicazione del percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare corrisposto.

Art. 9 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del d.l.vo 30/3/2001, n. 165.

2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato al dipartimento della funzione pubblica entro termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato d.l.vo n.165/2001).